



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
LIPARI

(☎ 090.9880819 - ✉ cp-lipari@pec.mit.gov.it - ✉ uclipari@mit.gov.it – www.guardiacostiera.it)

ORDINANZA MOLO DI ACQUACALDA DELL'ISOLA DI LIPARI

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari, *Tenente di Vascello (C.P.)*
Gianmaria ARANGIO,

- VISTO:** il capitolo XI-2- Misure speciali per migliorare la sicurezza marittima- della Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare- SOLAS 74 (come emendata);
- VISTO:** il Codice Internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (ISPS Code- edizione 2003, come emendato);
- VISTO:** il Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
- VISTO:** il D.M. 18 Giugno 2004 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha istituito l'Autorità Competente per la Sicurezza Marittima ed il punto di contatto per la sicurezza marittima, indicando nel Corpo delle Capitanerie di Porto la struttura responsabile in materia di “*Security*” nel settore dei trasporti marittimi;
- VISTO:** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 95 del 4 Aprile 2005 recante “*Norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche*”;
- VISTO:** il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima: approvato con DM n° 59 del 17/03/2022 e revisionato con D.M. 287 del 20.09.2022;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale n. 154 del 15/09/2009 “*Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155*”;
- VISTA:** la Circolare titolo: Security n. 31 Var. 1 Maricogecap Rep.VI “*Impianti occasionalmente prestatori di servizi per viaggi internazionali*”;
- VISTA:** la nota n° 13625 in data 05.06.2026 con accluso Il Decreto n° 117 in data 04.06.2026 della Capitaneria di Porto di Milazzo relativo all'approvazione del

documento di valutazione di sicurezza (PFSA LIPARI ACQUACALDA);

- VISTA:** l'ordinanza n. 26 in data 22.04.2025 *"Port Security"* dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari;
- VISTA:** l'ordinanza n. 31 in data 10.07.2016 *"MOLO DI ACQUACALDA - ISOLA DI LIPARI"* dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari;
- VISTA:** l'ordinanza n. 56/2024 in data 31.07.2024 *"Interdizione lato ovest molo di Acquacalda - isola di Lipari (ME)"* dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari;
- VISTA:** l'ordinanza n. 2 in data 10.01.2025 *"Interdizione lato Ovest e lato Est del molo di Acquacalda Isola di Lipari"* dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari;
- VISTO:** l'allegato "B" del DECRETO PRESIDENZIALE REGIONE SICILIANA 1° giugno 2004 *"Classificazione dei porti di categoria II, classe III, ricadenti nell'ambito del territorio della Regione Siciliana"* modificato con DECRETO PRESIDENZIALE REGIONE SICILIANA n° 540 in data 27.05.2024;
- VISTA:** la nota n° 31691 del 01/08/2026 del Comune di Lipari "Trasmissione del Certificato di regolare esecuzione relativo ai "Lavori urgenti di manutenzione e messa in sicurezza del pontile di Acquacalda – Isola di Lipari". CIG BC7E11D832"
- RAVVISATA:** la necessità di disciplinare il molo di Acquacalda integrando l'attracco di navi/battelli sottoposti alla normativa internazionale di Maritime Security;
- CONSIDERATO:** che il molo di Acquacalda dell'Isola di Lipari è individuato quale *"impianto occasionalmente prestatore di servizi per viaggi internazionali"* come previsto dalla Circolare Titolo Security n. 31 - Var. 1 edita dal Superiore Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO:** Il parere del Pratico Locale assunto al prot. n° 19264 in data 11.12.2025;
- VISTI:** gli artt. 16, 17, 28, 30, 62, 63, 65, 68, 79, 81, 83, 407, 409 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 63, e 73 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

che, a far data dalla pubblicazione della presente Ordinanza, gli spazi, le banchine e gli specchi acquei adiacenti il pontile metallico con testata in muratura, costituenti il molo di Acquacalda dell'isola di Lipari, sono così disciplinati:

ORDINA

Articolo 1

(individuazione aree e disciplina degli ormeggi)

- 1) Il molo di Acquacalda dell'Isola di Lipari è costituito, come da annesso 1, da un pontile in metallo e dalla testata in muratura e da un camminamento pedonale, il predetto molo, per la sicurezza della pubblica e privata incolumità e per la sicurezza della navigazione, a causa della mancanza di illuminazione pubblica, è accessibile, transitabile e utilizzabile esclusivamente in orario diurno (dall'alba al tramonto).
- 2) La testata in muratura (lato est, ovest e nord) è destinata all'attracco temporaneo,

solo per il tempo necessario per le operazioni di sbarco/imbarco passeggeri, delle seguenti unità:

- adibite al trasposto passeggeri < alle 25 TSL;
- unità da diporto adibite ai fini commerciali (locazione/noleggio);
- unità da diporto.

Le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri dovranno essere effettuate da una unità alla volta; in presenza di arrivi simultanei o plurimi, le predette unità dovranno attendere in rada ed operare in testata singolarmente.

Le unità da diporto adibite ai fini commerciali (locazione/noleggio) ≥ 50 TSL/GT e comunque di una lunghezza fuori tutto > 12 Mt., comprese le navi indicate nei successivi articoli 2 e 3, che non operano tramite battellaggio/tenderaggio, potranno ormeggiare/operare **esclusivamente nella testata lato nord** in andana, per un tempo massimo di 5 ore nell'arco temporale dall'alba al tramonto.

L'ora di arrivo dovrà essere comunicata alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari tramite Vhf, telefonicamente ovvero mediante comunicazione mail indicando, oltre l'ora, la bandiera, tipologia di unità, recapito telefonico e generalità del comandante.

- 3) Nel **Molo lato est e lato ovest (parte metallica)** è consentito, su entrambi i lati, l'ormeggio, in andana, di natanti da diporto, unità da pesca e pesca-turismo e unità adibite al trasporto passeggeri $\leq$ alle 10 Tsl.

Articolo 2

(utilizzo del molo quale “impianto occasionalmente prestatore di servizi per viaggi internazionali”)

- 1) In deroga all'articolo 1 la testata del molo di Acquacalda può essere utilizzato come **“impianto occasionalmente prestatore di servizi per viaggi internazionali”** per l'interfaccia nave/porto delle navi soggette alla normativa internazionale di *maritime security* destinate esclusivamente a noleggio per finalità turistiche di Stazza Lorda ≥ 500 GT di cui il D.M. 95/05.
- 2) Il numero degli approdi delle unità sopra descritte dovrà essere $\leq$ a 12 (dodici) nell'anno civile.
- 3) L'accosto in testata dovrà essere eseguito a mezzo di battellaggio/tenderaggio; qualora le caratteristiche tecniche della nave lo permettono, l'accosto potrà essere eseguito direttamente nella testata lato nord; in entrambi i casi il comando di bordo dovrà interfacciarsi con il Pratico Locale/Pilota e con il Gruppo Ormeggiatori e Battellieri delle Isole Eolie.
- 4) Quando il sorgitore di Acquacalda è utilizzato come **“impianto occasionalmente prestatore di servizi per viaggi internazionali”** si applicano le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 26 in data 22.04.2025 *“Port security”* dell'Ufficio Circondariale

Articolo 3

(accosti nell' impianto occasionalmente prestatore di servizi per viaggi internazionali superiori a 12 ovvero per navi Passeggeri adibite a viaggi internazionali o nazionali di classe A")

- 1) Se, a giudizio del comandante di **navi passeggeri adibite a viaggi internazionali o nazionali di classe A**, si verifichi un conflitto tra prescrizioni relative alla sicurezza intrinseca della nave (*Safety*) e prescrizioni relative alla sua protezione (*Security*), per l'accosto negli impianti portuali di Rada/Marina Corta Lato Nord dell'isola di Lipari ovvero per gli altri impianti portuali situati nelle Isole Eolie, il comandante può dar corso a misure temporanee di sicurezza e ne informa immediatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, richiedendo l'accosto presso il molo di Acquacalda motivandone le cause di forza maggiore che ne determinano la richiesta.
- 2) Quanto indicato al comma precedente è applicabile anche alle navi destinate esclusivamente a noleggio per finalità turistiche di stazza Lorda ≥ 500 GT, di cui al D.M. 95/05, qualora il numero degli accosti nell'anno civile abbia già raggiunto il n° 12.
- 3) Permane l'obbligo per tutte le navi soggette alla norma di *security*, qualora accostino nel molo di Acquacalda, di assicurare un adeguato livello di protezione, ai sensi della Convenzione SOLAS, Cap. XI-2 Regola 10.3 e Codice ISPS A/5, mediante l'utilizzo della dichiarazione di sicurezza (DOS) tra il comando di bordo e il Responsabile della Sicurezza a terra.

Articolo 4

(Responsabile della Sicurezza a terra)

- 1) Il Responsabile della Sicurezza a terra è il soggetto che è stato individuato e interessato nell'elaborazione della Valutazione di sicurezza (*Port Facility Security Assessment*) approvata dall'Autorità Designata.
- 2) Il Responsabile della Sicurezza a terra deve essere in possesso della certificazione PFSO e/o personale addetto a specifici compiti di security (IMO Model Course 3.24).

Articolo 5

(divieti)

All'interno del molo di Acquacalda e nelle immediate vicinanze è vietato:

- a) Il deposito di selle, carrelli, imbarcazioni e materiali in genere (sabbia, materiali edili, rifiuti ecc.)
- b) Mantenere il radar acceso;
- c) L'uso di proiettori o sirene;

- d) Effettuare prove con motori e comunque mantenerli in moto durante la sosta ovvero provocare rumori molesti (es. musica o altri rumori ad alto volume);
- e) Effettuare qualsiasi attività di pesca professionale e/o sportiva;
- f) Praticare la balneazione ad una distanza inferiore a 50 mt. dal molo, tuffarsi dal molo e negli specchi acquei prospicienti;
- g) L'uso di detersivi e/o detergenti vari per il lavaggio di unità navali o veicoli;
- h) Abbandonare o depositare, gettare, immettere o scaricare rifiuti solidi o liquidi o altre sostanze inquinanti in banchina o in mare;
- i) Il travaso di carburante o di oli lubrificanti a mezzo di taniche o serbatoi mobili;
- j) L'ingresso e la sosta di qualsiasi veicolo a motore ad eccezione di quelli dell'Autorità Marittima, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, 118 e altri mezzi adibiti a pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite;
- k) Ormeggiare, sostare, transitare nella testata del molo in muratura quando è utilizzato come *"impianto occasionalmente prestatore di servizi per viaggi internazionali"*, fermo restando eventuali sbarchi/imbarchi di passeggeri che verranno concordati con il responsabile della sicurezza a terra anche in considerazione della tipologia di unità.

Articolo 6

(navigazione in prossimità del molo di Acquacalda e ormeggio alla fonda)

- 1) Tutte le unità navali in transito ovvero in ingresso ed uscita dal predetto sorgitore, devono procedere con prudenza ed alla minima velocità di manovra consentita, al fine di non intralciare ed ostacolare le operazioni delle unità già presenti nella predetta struttura portuale.
- 2) Dalla testata del molo e per un raggio di 500 Mt. da essa, tutte le unità dovranno navigare alla minima velocità di manovra, al fine di ridurre i disagi alle unità ivi ormeggiate.
- 3) È fatto divieto di ancoraggio e sosta negli specchi acquei antistanti le opere portuali destinate a manovre di ormeggio, disormeggio ed alle rotte di ingresso ed uscita delle unità.
- 4) L'ormeggio alla fonda per le unità che devono effettuare il servizio di tenderaggio/battellaggio è concordato con il Pratico Locale/Pilota dando comunicazione dell'avvenuto punto di fonda alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari.

Articolo 7

(norme di sicurezza)

- 1) Le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri o altro personale dovranno essere condotte sotto la supervisione del personale di bordo che curerà tra l'altro la corretta

sistemazione delle passerelle d'imbarco dell'unità.

- 2) Le persone che a vario titolo entrano in ambito portuale dovranno vigilare ed accompagnare i minori di anni 14, non avvicinarsi al ciglio banchina ed alle bitte, mantenersi a distanza di sicurezza dai cavi in tensione e prestare massima attenzione ad eventuali ostacoli in banchina.

Articolo 8 (apposizione segnaletica)

- 1) Previ diretti contatti con l'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, a cura del Comune di Lipari dovrà essere apposta la segnaletica monitoria orizzontale e verticale necessaria per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità ed un sicuro ed ordinato svolgimento della circolazione pedonale all'interno dell'ambito portuale.
- 2) Quando il molo è utilizzato come **"impianto occasionalmente prestatore di servizi per viaggi internazionali"** il Responsabile della Sicurezza a terra apporrà la segnaletica, amovibile, di *security* nelle modalità indicate nell'ordinanza n. 26 in data 22.04.2025 *"Port Security"* dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari.

Articolo 9 (abrogazione di norme)

Le ordinanze emesse dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari n. 31/2016 in data 10.07.2016; n. 56/2024 in data 31.07.2024; n. 2 in data 10.01.2025 sono da ritenersi abrogate.

Articolo 10 (disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni a persone e/o cose in conseguenza delle loro azioni od omissioni, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, alle sanzioni previste dagli articoli 1161, 1164, 1165, 1174 del Codice della Navigazione e articolo 53, comma 4, D.lgs 171/2005 Codice della Nautica da Diporto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

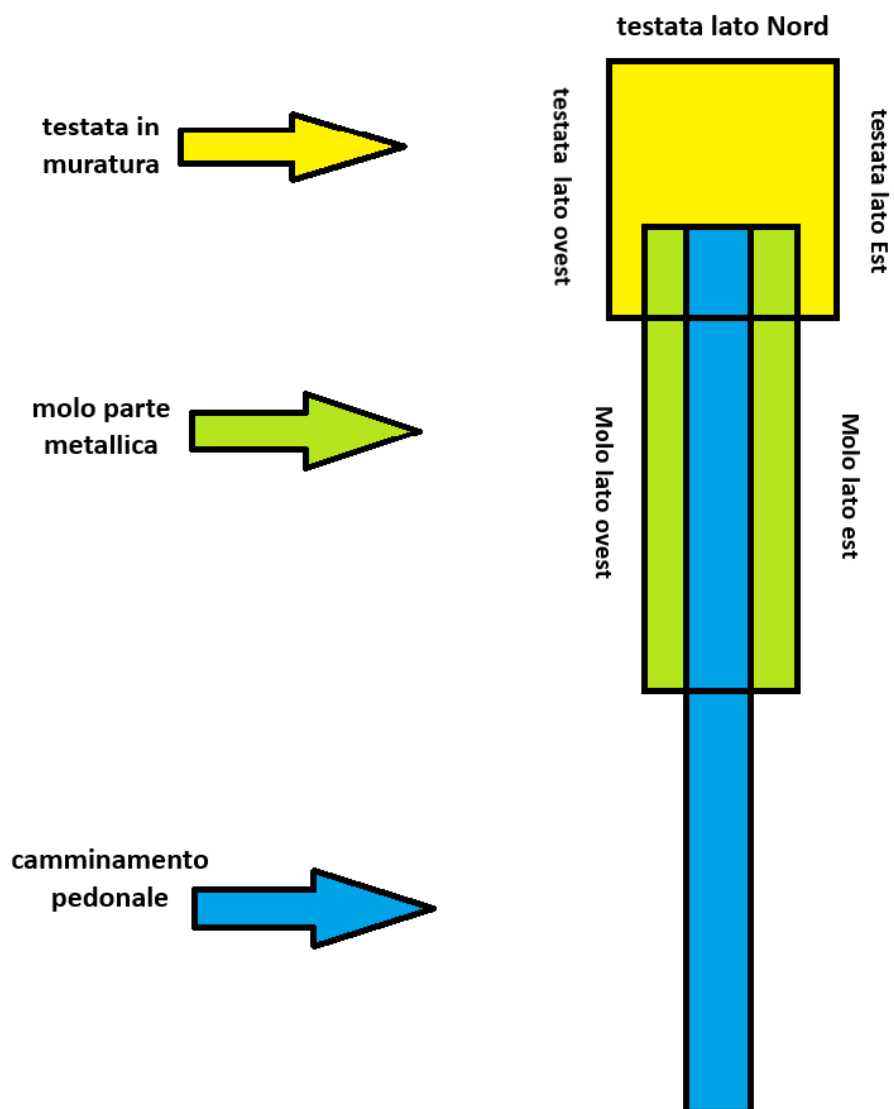
Lipari, la data di stampigliatura della firma elettronica

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Gianmaria ARANGIO
documento elettronico firmato ai sensi del CAD



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
LIPARI

Annesso 1



LIPARI-ACQUACALDA

PONTILE

